

Allegato A

SINTESI PARTI MODIFICATE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27.05.2020

Nel presente documento:

- Le parti abrogate dal regolamento sono evidenziate nel testo ~~barrate~~
- Le parti aggiunte al regolamento sono evidenziate nel testo in **grassetto**

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Presupposto

Art. 3. Soggetto attivo

Art. 4. Definizione di rifiuto ~~e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani~~

Art. 5. Soggetti passivi

Art. 6. Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

Art. 7. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 8. Determinazione della superficie tassabile

Art. 9. Produzione di rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani~~ — ~~riduzioni superficiali~~ **non conferibili al pubblico servizio**

Art. 10. Rifiuti ~~speciali assimilati~~ **urbani delle utenze non domestiche** avviati al ~~riciclo~~ **recupero** in modo autonomo – **quota variabile del tributo**

Art. 11. Determinazione della tariffa del tributo

Art. 12. Istituzioni scolastiche statali

Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 14. Piano economico finanziario

Art. 15. Articolazione della tariffa del tributo

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 17. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 20. Obbligazione tributaria

Art. 21. Mancato svolgimento del servizio

Art. 22. Zone non servite

Art. 23. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

Art. 24. Riduzioni per le abitazioni a disposizione

Art. 25. Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 26. Altre agevolazioni

Art. 27. Cumulo di riduzioni

Art. 28. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

Art. 29. Tributo giornaliero

Art. 30. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA)

Art. 31. Riscossione

Art. 32. Dichiarazione

Art. 33. Rimborsi e compensazione

Art. 34. Funzionario responsabile

Art. 35. Verifiche ed accertamenti

Art. 36. Sanzioni ed interessi

Art. 37. Accertamento con adesione

- Art. 38. Riscossione coattiva
- Art. 39. Importi minimi
- Art. 40. Rateizzazione
- Art. 41 Contenzioso
- Art. 42. Trattamento dei dati personali
- Art. 43. Norme di rinvio
- Art. 44. Entrata in vigore e norme finali

Allegati

All. 1: Tabella categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 e regolata dai commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158.
3. **Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 -TUA- e successive integrazioni e modifiche).** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto **per l'applicazione** della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche **si intendono** tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività ~~agricole e connesse~~, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

(articolo non modificato)

ART. 4 ~~DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI~~

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. **I rifiuti sono classificati come disposto dall'art.184 del D.Lgs.n.152/2006.**

~~2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale.~~

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI

(articolo non modificato)

ART. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

(articolo non modificato)

ART. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e aree scoperte **oggettivamente** non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura delle utenze di luce, acqua e gas;
 - d) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato, con l'esclusione dei locali annessi destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - e) i fabbricati inagibili/inabitabili purché di fatto non utilizzati o unità immobiliari classificate catastalmente come collabenti;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - g) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - h) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti o aree adibite in via esclusiva all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno a servizio di un locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - i) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - l) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - m) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- n) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - o) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - p) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - q) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - r) **i depositi dei privati, censiti in catasto nella categoria C con mappale distinto da quello dell'abitazione, quando utilizzati esclusivamente come ripostiglio per attrezzi agricoli, mangimi e simili;**
2. Le circostanze che danno diritto alla non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma precedente devono essere descritte nella dichiarazione originaria o di variazione indicando elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegando idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. **I requisiti, qualora legati all'utilizzo e non comprovabili con idonea documentazione, devono essere comunicati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con facoltà di verifica da parte dei competenti uffici del Comune. In tal caso l'applicazione delle agevolazioni spettanti avrà decorrenza dalla data della dichiarazione.**
3. Per quanto riguarda le unità immobiliari adibite a civile abitazione, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, idrica, calore e gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione del tributo, oltre all'attivazione di uno dei servizi di cui al periodo precedente, è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze fino a quel momento non soggette al tributo, ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

(articolo non modificato)

ART. 9

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ~~NON ASSIMILATI AGLI URBANI~~ ~~RIDUZIONI SUPERFICIARIE~~ ~~NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO~~

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani e/o pericolosi~~, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art.185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli

stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Per la classificazione dei rifiuti speciali si fa riferimento all'art. 184 c.3 del D.Lgs. n.152/2006.**

~~2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:~~

- ~~a) le superfici adibite all'allevamento di animali;~~
- ~~b) le superfici agricole produttive in via esclusiva di paglia, sfalei e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;~~
- ~~c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.~~

Dal 01.01.2021:

2-A Nelle superfici destinate alle sole attività di cui alle lettere a), b), g), i) dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 si producono solo rifiuti speciali, sono pertanto escluse dalla tassa.

2-B Per quanto concerne le lavorazioni industriali, le lavorazioni artigianali, le attività commerciali e le attività di servizio di cui all'art.184 c.3 lettere c), d), e) ed f) e per le attività sanitarie di cui all'art.184 c.3 lettera h) del D.Lgs n. 152/2006, è possibile che da tali attività derivi la produzione sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani, in tal caso:

-le superfici dove avvengono lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio e attività sanitarie con produzione di rifiuti speciali, sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;

-l'esclusione vale anche, nel caso di attività industriali e artigianali, per i magazzini di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive di rifiuti speciali.

Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani come, a titolo esemplificativo, magazzini diversi da quelli di cui al periodo precedente, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. N.158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. n.152 del 2006; Qualora le utenze non domestiche scelgano di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta solo la quota fissa. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento.

~~3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.~~

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e di rifiuti speciali ~~non assimilati~~ o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia eccezionalmente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di superficie assoggettabile
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	75

Per ottenere la riduzione della superficie i soggetti dovranno presentare dichiarazione di possesso dei requisiti e su richiesta dei competenti uffici del Comune, fornire copia dei formulari che comprovano lo smaltimento dei rifiuti non conferibili al pubblico servizio.

5. Per fruire dell'agevolazione prevista ai commi precedenti, gli interessati devono: I soggetti che producono rifiuti speciali devono:

- a - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, ~~assimilati agli urbani~~, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b - comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 10

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AL RICICLO RECUPERO IN MODO AUTONOMO – QUOTA VARIABILE DEL TRIBUTO

~~1. Le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.~~

Per le utenze non domestiche che avviano i rifiuti al recupero in modo autonomo o al riciclo per singole frazioni di rifiuto si applicano le seguenti disposizioni:

1-a) dal 01.01.2021, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente

all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti come previsto dal successivo punto 1-b). Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

1-b) Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, singole frazioni di rifiuto hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostrano di aver avviato al riciclo.

~~2.- Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'art. L'operazione del riciclo è definita dall'art.183, comma 1, lettera ϵ) u) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. , una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale —.~~

~~3.- Ai fini del comma 1 lett. b),~~ La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la ~~produzione~~ **quantità** complessiva di rifiuti assimilati agli urbani ~~prodotti~~ **producibili** dall'utenza nel corso del medesimo anno, **determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per l'attività sulla base della tabella allegata al D.P.R. 158/99.** L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato al netto di eventuali contributi/ricavi, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa. **Rimane impregiudicato il versamento della parte fissa del tributo.**

~~4.- Al fine del~~ **Per** il calcolo della percentuale di riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero o in alternativa, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti ~~assimilati~~ **urbani** avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Le agevolazioni ~~indicate nei precedenti commi~~ **di cui al comma 1 lett. b), riferite alla sola parte variabile della TARI**, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART.11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. **Si osservano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive integrazioni e modifiche.**

ART. 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

(articolo non modificato)

ART. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove previsto e ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo **comunale sui rifiuti**.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~ sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano economico finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano economico finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per ~~gli assimilati avviati al recupero direttamente i~~ **rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati al recupero in modo autonomo** dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 14

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

(articolo non modificato)

ART. 15

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

(articolo non modificato)

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

(articolo non modificato)

ART. 17

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

(articolo non modificato)

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. - Le quote fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al D.P.R. 158/1999.

2. - Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 652 della Legge n.147 del 27.12.2013 ~~come modificato dal D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n.68 del 02.05.2014 e~~ **successive integrazioni e modifiche.**

3. - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nel calcolo delle tariffe allegato alla delibera annuale di approvazione.

ART. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(articolo non modificato)

ART. 20 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(articolo non modificato)

ART. 21 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

(articolo non modificato)

ART. 22 ZONE NON SERVITE

(articolo non modificato)

ART. 23 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. A) La tassa è applicata in misura ridotta di due terzi su una ed una sola unità immobiliare, considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

B) Ai sensi dell'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178, a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'ARERA definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.

ART. 24 RIDUZIONI PER LE ABITAZIONI A DISPOSIZIONE

(articolo non modificato)

ART.25
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
NON STABILMENTE ATTIVE

(articolo non modificato)

ART. 26
ALTRE AGEVOLAZIONI

(articolo non modificato)

ART. 27
CUMULO DI RIDUZIONI

(articolo non modificato)

ART. 28
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

(articolo non modificato)

ART. 29
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti ~~assimilati~~ **urbani** prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell 'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per ~~la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.~~ **il Canone Unico Patrimoniale istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.**
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto alla vigilanza è tenuto a comunicare all'ufficio tributi eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 30

TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE (TEFA)

(articolo non modificato)

ART. 31

RISCOSSIONE

(articolo non modificato)

ART. 32

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata AR, o posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, e alla data di invio per la posta elettronica e PEC.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d. Numero degli occupanti i locali (solo se diverso dalle risultanze anagrafiche);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Titolo di occupazione o detenzione (proprietà, usufrutto, locatario, altro diritto reale di godimento);
- g. Natura dell'occupazione o detenzione (singolo, nucleo familiare, altra tipologia di occupante);
- h. Tipo di utilizzo (uso abitativo, immobile tenuto a disposizione, locale adibito a box, altri usi);
- i. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- j. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Titolo di occupazione o detenzione (proprietà, usufrutto, locatario, altro diritto reale di godimento);
 - f. Natura dell'occupazione o detenzione (attività commerciale o industriale, altri usi);
 - g. Tipo di utilizzo (uso commerciale, altri usi);
 - h. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani~~;
 - i. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - j. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio a mezzo PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

(articolo non modificato)

ART. 34
FUNZIONARIO RESPONSABILE

(articolo non modificato)

ART. 35
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

(articolo non modificato)

ART. 36
SANZIONI ED INTERESSI

(articolo non modificato)

ART. 37
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(articolo non modificato)

ART. 38
RISCOSSIONE COATTIVA

(articolo non modificato)

ART. 39
IMPORTI MINIMI
(articolo non modificato)

ART. 40
RATEIZZAZIONE

(articolo non modificato)

ART. 41
CONTENZIOSO

(articolo non modificato)

ART. 42
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 43
NORMA DI RINVIO

(articolo non modificato)

ART. 44
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020, **fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e successive integrazioni e modifiche.**
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato 1 - Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

N°	DENOMINAZIONE CATEGORIE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse utenze non domestiche
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed , istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub birrerie e assimilati simili
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club